

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3889

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FARACE, SANGALLI, PICCOLI, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, BONFERRONI, BONSIGNORE, BRUNETTO, CACCIA, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, COSTA SILVIA, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GEI, GELPI, GOTTARDO, LUSETTI, MELELEO, NAPOLI, PATRIA, PERRONE, RAVASIO, RIGGIO, RIGHI, ROCELLI, SAPIENZA, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, TORCHIO, ZOPPI**

*Presentata il 4 maggio 1989*

### Disciplina dell'attività di onoranze funebri

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — In Italia l'attività di onoranze funebri, contrariamente a quanto avviene in molti altri Paesi della Comunità economica europea, non è disciplinata da alcuna disposizione legislativa che stabilisca, con la dovuta certezza, quali siano le autorizzazioni necessarie ad una impresa per poter esercitare l'attività in questione.

Le uniche indicazioni al riguardo si evincono da una serie di circolari ministeriali con le quali i dicasteri competenti hanno fornito ai comuni le istruzioni circa lo svolgimento delle procedure inerenti il rilascio delle licenze.

In particolare, le imprese di onoranze funebri, per poter effettuare tutte le operazioni necessarie all'assunzione, all'orga-

nizzazione e allo svolgimento di un servizio funebre devono munirsi:

dell'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi della legge n. 426 dell'11 giugno 1971, in quanto l'attività in questione è soggetta alle comuni norme sull'esercizio del commercio;

dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora intendano svolgere opera di intermediazione nel disbrigo delle pratiche amministrative a richiesta e per conto dei familiari della persona defunta, come affermato dal Ministero dell'interno in una circolare del 1978.

La circolare ministeriale in questione, però, avendo un carattere meramente istruttivo e non vincolante, ha determinato una situazione di incertezza legislativa che ha favorito, oltre il limite consentito dal pubblico interesse, l'inserimento di numerosi imprenditori che, spesso svolgendo tale attività come momento marginale di altre professioni, hanno via via dequalificato, a livelli indegni di una attività così delicata e particolare, le imprese sorrette da un'operatività seria e da strutture adeguate.

Troppe ditte, infatti, in occasione di eventi luttuosi, offrono prodotti e servizi in forma assillante, aggressiva e non conforme alla circostanza e al rispetto dovuto al dolore dei familiari, determinando un regime di concorrenza che assume, spesso, toni sleali, fino a dar luogo a deprecabili fenomeni di « sciacallaggio ».

Alla luce di quanto esposto non appare più dilazionabile introdurre una specifica disciplina dell'attività delle imprese di onoranze funebri, ispirata da obiettivi di ordine pubblico e di dignità dei servizi, gradita tanto ai familiari dei defunti quanto agli stessi operatori.

Due sono gli elementi qualificanti della nuova normativa.

Il primo va, senz'altro, individuato nella professionalità del direttore tecnico, che, nella proposta di legge, assume la responsabilità dell'impresa. La qualifica di direttore tecnico si acquisisce con il superamento di un esame di idoneità diretto ad accertare la conoscenza delle norme sanitarie e di polizia mortuaria necessarie per assumere mansioni di direzione in imprese di pompe funebri.

Tale norma ha lo scopo di assicurare un allestimento corretto e dignitoso, da parte di professionisti competenti, di quanto è necessario per compiere una funzione in onore del defunto e di eliminare dal mercato la concorrenza portata da soggetti impreparati.

Il secondo elemento qualificante consiste nella riduzione della eccessiva polverizzazione del settore che conduce, inevitabilmente, ad una alterazione delle normali condizioni di mercato, con conseguente lesione dell'interesse dei consumatori.

A tale proposito, lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 667 del 1975, ha affermato che la concessione di nuove licenze, dato il ristretto campo d'azione commerciale, provocherebbe una lotta concorrenziale che potrebbe arrecare danno alla cittadinanza, aggiungendo che una indiscriminata libertà in questo campo non può essere ammessa ogni volta che la richiesta di una nuova autorizzazione risulti in contrasto con le esigenze pubbliche e con la migliore funzionalità del servizio.

In ordine ai contenuti, la proposta di legge prevede che chiunque intende svolgere l'attività di onoranze funebri o la vendita di articoli funerari è tenuto ad iscriversi in una sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, previsto dalla legge n. 426 del 1971, nonché dell'autorizzazione comunale rilasciata sulla base dei parametri fissati dal presidente della giunta regionale — per i comprensori di comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti — o dal sindaco — per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti — (articoli 3, 4 e 5).

Per ciascuna impresa deve essere nominato un direttore tecnico, che si assume la responsabilità della conduzione della stessa, iscritto nell'elenco annesso alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio (articolo 7), previo superamento di un esame di idoneità (articolo 10).

Gli articoli 13 e 14 prevedono sanzioni disciplinari e amministrative per le violazioni alle disposizioni della legge.

L'articolo 16, infine, consente la conversione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971 nella nuova autorizzazione prevista dall'articolo 3.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizione).*

1. Sono imprese di pompe funebri quelle che prestano, con organizzazione dei mezzi necessari, servizi di onoranze funebri, su richiesta dei familiari, in occasione del decesso di persone, inclusa la fornitura di casse da morto e di articoli funerari.

## ART. 2.

*(Attività connesse).*

1. Sono attività connesse ai servizi di onoranze funebri:

a) lo svolgimento di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone;

b) il trasporto di cadaveri.

2. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono disciplinate dalle norme vigenti in materia.

3. L'attività di cui alla lettera a) del comma 1 non può essere esercitata disgiuntamente dall'esercizio di impresa di pompe funebri.

## ART. 3.

*(Autorizzazioni per l'esercizio).*

1. Chi intende svolgere l'attività di cui all'articolo 1 è tenuto ad iscriversi in una sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modifiche e integrazioni con le modalità ivi indicate. Alla sezione speciale è annesso un elenco cui devono iscriversi i direttori tecnici di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Nell'elenco devono essere annotate la denominazione e la ragione sociale dell'impresa presso cui il direttore tecnico presta la propria opera.

3. Possono essere iscritti nell'elenco i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea che abbiano superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 10.

4. L'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 1 è soggetto ad autorizzazione comunale, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio si intende fissare la sede dell'impresa, sulla base dei parametri di cui all'articolo 5.

#### ART. 4.

*(Presentazione della domanda).*

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune in cui intende fissare la sede dell'impresa, corredata dalla documentazione attestante:

a) l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio;

b) la qualifica professionale e l'abilitazione del direttore tecnico nominato;

c) il titolo al possesso o alla detenzione dei locali di cui all'articolo 6.

#### ART. 5.

*(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni).*

1. Il presidente della giunta regionale individua comprensori di comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti e determina per ciascuno di essi, tenuto conto del numero di decessi statisticamente rilevato, i parametri per il rilascio delle autorizzazioni.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti i parametri di cui al comma 1 sono determinati dai rispettivi sindaci.

3. I criteri per la formulazione dei parametri sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 6.

*(Requisiti dell'impresa).*

1. Ogni impresa deve disporre di locali aperti al pubblico, aventi le caratteristiche richieste dal regolamento di esecuzione della presente legge, in cui siano esposti gli elenchi dei prezzi ed una documentazione dei beni che formano oggetto della prestazione dei servizi di onoranza.

2. La negoziazione degli affari inerenti l'esplicazione dell'attività imprenditoriale e l'affidamento dei servizi di onoranze funebri alle imprese di cui all'articolo 1 deve avvenire esclusivamente nei locali di cui al comma 1 ed è vietato fissare recapiti in altri locali.

ART. 7.

*(Direttore tecnico).*

1. Per ciascuna delle imprese di cui all'articolo 1 deve essere nominato un direttore tecnico, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3.

2. Ciascun direttore tecnico, cui compete ogni responsabilità in ordine alla ottemperanza delle norme che regolano l'attività delle imprese di onoranze funebri, può prestare la propria opera presso una sola impresa.

ART. 8.

*(Attivazione dell'esercizio).*

1. L'impresa autorizzata deve essere attivata entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. L'esercizio dell'attività può essere sospeso per non oltre sei mesi consecutivi, per gravi e motivate ragioni, previa autorizzazione del sindaco.

3. La sospensione può essere prorogata, a domanda dell'interessato, per non oltre novanta giorni.

4. La sospensione non può essere chiesta più di una volta nell'ambito di un triennio, da computarsi a partire dall'ultima data di ripresa dell'attività, che deve essere tempestivamente resa nota al sindaco mediante comunicazione scritta.

#### ART. 9.

##### *(Trasferimenti).*

1. Il trasferimento della sede dell'impresa è consentito esclusivamente nell'ambito territoriale del comune il cui sindaco ha rilasciato l'autorizzazione, ovvero nell'ambito territoriale dei comuni facenti parte del comprensorio delimitato ai sensi dell'articolo 5.

2. Il trasferimento è autorizzato dal sindaco del comune in cui si intende aprire la nuova sede.

#### ART. 10.

##### *(Esame di idoneità).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, ogni biennio, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura indice prove d'esame dirette a verificare nei candidati il possesso delle cognizioni teorico-pratiche necessarie per assumere mansioni di direzione in imprese di pompe funebri.

2. Le materie d'esame e le modalità di svolgimento dello stesso, dirette ad accertare la conoscenza da parte del candidato delle norme sanitarie e di polizia mortuaria, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ART. 11.

*(Commissione d'esame).*

1. Nel provvedimento di indizione delle prove d'esame sono nominate una o più commissioni esaminatrici.

2. Ciascuna commissione è composta:

a) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa;

c) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

d) da un medico legale;

e) da un rappresentante del comune ove si svolge la prova d'esame.

## ART. 12.

*(Inefficacia e revoca dell'autorizzazione).*

1. Alla mancata attivazione dell'impresa entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione consegue l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal sindaco qualora:

a) siano superati i termini di sospensione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;

b) sia accertato che l'impresa non sia diretta ed organizzata da un direttore tecnico abilitato.

## ART. 13.

*(Sanzioni disciplinari).*

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge detta le norme di deontologia professionale cui ciascun direttore tecnico deve attenersi.

2. Le infrazioni a tali norme sono punite con sanzioni disciplinari che vanno dal minimo della censura al massimo della cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3. Le stesse sanzioni si applicano qualora sia accertato che l'affidamento dei servizi di onoranze funebri avvenga fuori dalla sede dell'impresa, anche attraverso la mediazione di terzi.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono annotate nell'elenco di cui all'articolo 3.

4. Il regolamento fissa le modalità con cui il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura promuove l'azione disciplinare.

#### ART. 14.

*(Sanzioni amministrative).*

1. Chiunque eserciti l'attività di cui alla presente legge senza essere iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 3, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 ed il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio.

2. Chiunque violi il disposto del comma 1 dell'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000. Alla stessa sanzione è soggetto il titolare dell'impresa che fissi recapiti in locali diversi dalla sede.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Avverso i provvedimenti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso presso il tribunale amministrativo regionale.

#### ART. 15.

*(Regolamento di esecuzione).*



Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria.

ART. 16.

*(Norme transitorie).*

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di articoli per onoranze funebri hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione prevista dalla presente legge, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'impresa entro due anni dalla data predetta.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata con l'indicazione dei locali ove ha sede l'impresa e del nominativo del direttore tecnico.